

Ai collezionisti d'arte svizzeri

Autor(en): **Commissione svizzera per UNESO**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bollettino dell'Associazione archeologica ticinese**

Band (Jahr): **16 (2004)**

PDF erstellt am: **04.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-321599>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ai collezionisti d'arte svizzeri

La **Legge sul trasferimento di beni culturali (LTBC)** è la legge di applicazione che permette alla Svizzera di aderire alla Convenzione Unesco del 14. 11. 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e il trasferimento di proprietà dei beni culturali. Il Parlamento svizzero l'ha approvata il 20 giugno 2003: entrerà prevedibilmente in vigore nel 2004. Il 1 ottobre 2003 la Consigliera federale Micheline Calmy-Rey ha deposto il documento di ratifica della Svizzera presso la sede dell'UNESCO a Parigi.

Vi chiederete dunque quali siano per voi le conseguenze di questa legge. Ecco qui le informazioni essenziali.

1. **Migliore protezione da furti.** Dato che il termine di prescrizione è ora di 30 anziché di 5 anni, potrete richiedere la restituzione di un bene rubato durante trent'anni.
2. **Valorizzazione di collezioni esistenti.** La LTBC non è retroattiva (art. 33), per cui le collezioni esistenti risultano protette da richieste di restituzione. A provarne la legalità bastano ricevute datate. Nel caso di oggetti ricevuti in dono o in eredità si consiglia di redigere e far vidimare da un notaio un elenco della collezione prima che la legge entri in vigore. La redazione di tale elenco non richiede l'intervento di uno specialista: è sufficiente descrivere gli oggetti in modo che non possano venir scambiati. Il modo migliore è naturalmente quello di corredare l'elenco di fotografie dei singoli pezzi non trascurando di specificarne il materiale e le misure. Eventuali dati riguardanti la provenienza sono preziosi per la ricerca scientifica e possono valorizzare l'oggetto: è pertanto consigliabile tenerne conto (esempio: "Questo pezzo è stato acquisito da mio nonno negli anni 50 durante un viaggio in Sicilia"). Questo elenco serve per attestare che siete proprietari legittimi degli oggetti e dunque liberi di farli circolare. Dovrà venir esibito solo in caso di controversia.
3. **Nessun impedimento alla crescita della collezione.** L'essenziale è che il collezionista si faccia garantire per iscritto la provenienza lecita dei pezzi dal commerciante. Si consiglia comunque di procedere con la massima attenzione in ogni occasione. Nel caso di richieste di restituzione giustificate avrete con ciò il diritto di venir equamente risarciti.

Ulteriori chiarimenti vi saranno forniti volentieri dall'Ufficio Federale della Cultura. Si prega di contattare il Signor Yves Fischer: tel. 031 323 86 75, fax 031 324 85 87
yves.fischer@bak.admin.ch

Vi auguriamo che le vostre collezioni continuino anche in futuro a procurarvi tante soddisfazioni.

*Commissione svizzera per l'UNESCO
Ottobre 2003*